

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

- ☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

COPIA



COMUNE DI

SONICO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE n° 41
X Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione protocollo d'intesa per la gestione delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del servizio igiene urbana dei comuni della Valle Camonica.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,00 in video-conferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano:

1. PASQUINI GIAN BATTISTA - Sindaco
2. FANETTI MARCO - Vice Sindaco
3. POLETTI MARUSKA - Assessore
TOTALI

Presente	Assente
Sì DA REMOTO	No
No	Sì
Sì DA REMOTO	No
2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela individuata con decreto Sindacale n. 02/2025 del 16/04/2025 del Comune di Sonico, la quale provvede alla redazione del presente verbale, dando atto che la presente seduta si svolge in video-conferenza per esigenze straordinarie ai sensi del Regolamento comunale relativo allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in video-conferenza, approvato con deliberazione CC n. 26 del 25/06/2021, tramite l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video idonei ad identificare i componenti partecipanti alla stessa ed a comprendere quanto da essi espresso, e la cui identificazione ed espressione di volontà viene certificata da me Segretario comunale con la sottoscrizione del presente verbale (strumento utilizzato per la odierna seduta software "WhatsApp").

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pasquini Gian Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA DEI COMUNI DELLA VALLE CAMONICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25 maggio 1993, avente ad oggetto "individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane", qualificazione poi confermata dall'art. 3 bis del Decreto-legge 03 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", esprime il principio di autodeterminazione nell'organizzazione dei servizi e riconosce in capo all'Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l'affidamento a società in house ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche." e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23 maggio 2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;
- il Comune di Sonico è carente di struttura tecnica per espletare le istruttorie relative alla valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del servizio igiene ambientale;

RICHIAMATO L'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello attraverso il quale possono coordinarsi delle attività in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o parte di essa;

VISTO l'art. 7 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 che prevede: "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. ".

ESAMINATO lo schema di Protocollo d'Intesa predisposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico-economica della proposta di affidamento in house del servizio di igiene urbana dei Comuni della Valle Camonica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICONOSCIUTA la rispondenza dello stesso alla finalità che l'Amministrazione intende perseguire;

PRESO ATTO che la durata del protocollo viene fissata con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione del suddetto Protocollo e con scadenza al 31 dicembre 2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio competente, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed i Comuni della Valle Camonica per la gestione delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico-economica della proposta di affidamento in house del Servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Camonica. che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo;
- 3) di dare atto che la durata del protocollo viene fissata con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione del suddetto Protocollo e con scadenza al 31 dicembre 2025;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento a Comunità Montana di Valle Camonica;
- 5) di demandare al competente Responsabile di Servizio l'assunzione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto;
- 6) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere.